

***COMUNE DI ROCCELLA JONICA***



***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IMPOSTA COMUNALE DI SOGGIORNO***

## Sommario

|   |   |
|---|---|
| Articolo 1 - Oggetto del Regolamento .....                        | 2 |
| Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta .....         | 2 |
| Articolo 4 - Misura dell'imposta .....                            | 2 |
| Articolo 5 - Esenzioni .....                                      | 2 |
| Articolo 6 - Versamento dell'imposta .....                        | 2 |
| Articolo 7 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive ..... | 2 |
| Articolo 8 - Controllo e accertamento imposta .....               | 3 |
| Articolo 9 - Sanzioni .....                                       | 3 |
| Articolo 10 - Riscossione coattiva .....                          | 3 |
| Articolo 12 - Contenzioso .....                                   | 3 |

### **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

### **Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Roccella, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° luglio 2012.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Roccella Ionica.

### **Articolo 3 - Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Roccella Ionica, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

### **Articolo 4 - Misura dell'imposta**

1. La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata in "stelle". Per i campeggi, i residence, gli agriturismo, e gli affittacamere si assume una unica misura della imposta, pari a quella prevista per la classificazione 1 stella riferita agli alberghi.

### **Articolo 5 - Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

**[COMUNE DI ROCCELLA IONCIA - REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO]**

23 febbraio 2012

- a. i minori fino al compimento del decimo anno di età;
  - b. i disabili che alloggiano presso strutture idonee alla loro accoglienza ed i soggetti che li assistono, in ragione di un accompagnatore per disabile;
2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettera b), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'accompagnatore interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, contenente le proprie generalità.

**Articolo 6 - Versamento dell'imposta**

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Roccella dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese, con le seguenti modalità:
  - a. mediante bollettino postale o bonifico bancario;
  - b. mediante pagamento diretto effettuato presso gli uffici comunali delegati alla riscossione.

**Articolo 7 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive**

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Roccella sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare mensilmente all'Ente, entro quindici giorni del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
3. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo con modalità idonee a garantirne l'avvenuta ricezione.

**Articolo 8 - Controllo e accertamento imposta**

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e

**[COMUNE DI ROCCELLA IONCIA - REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO]**

23 febbraio 2012

documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.

3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

**Articolo 9 - Sanzioni**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell' imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

**Articolo 10 - Riscossione coattiva**

Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

**Articolo 11 - Rimborsi**

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in

cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici.

#### **Articolo 12 - Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

#### **Articolo 13 - Disposizioni transitorie e finali**

1. In sede di prima applicazione, per il periodo 1 luglio 2012- 31 agosto 2012, gli obblighi relativi alle disposizioni inerenti i termini e le modalità di comunicazione e versamento dell' imposta di soggiorno, di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento, si considerano assolti se effettuati entro il 15 settembre 2011.